Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 281 del 3 dicembre 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 3 dicembre 2001 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 258

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto scuola.

Accordo per la disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto scuola.

Accordo per il personale di accademie e conservatori.

Accordo per le scuole italiane all'estero.

Accordo relativo all'art. 51 del CCNL 9 agosto 2000 per il personale delle università.

SOMMARIO

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola

A seguito del parere favorevole del Consiglio dei Ministri espresso in data 9 agosto 2001 sull'ipotesi di Accordo relativa alla disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro attendibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni

e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CONFSAL firmato

e delle Organizzazioni Sindacali:

CGIL/SNS firmato

CISL/Scuola firmato

UIL/Scuola firmato

CONFSAL//SNALS firmato

GILDA/UNAMS firmato

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo

Accordo relativo alla disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto scuola

Art. 1

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo .

2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.

3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.

4. La richiesta deve indicare:

- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.

6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2,

contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

8. In caso di mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

9. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.

10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Arbitrato

1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5 c. 4 del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.

Art. 3

Modalità di designazione dell'arbitro

1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all' altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del CCNQ, se

intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5 comma 4 del CCNQ.
In caso di mancato Accordo, entro lo stesso termine, si procederà alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art. 6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del CCNQ del 23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.

4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui appartiene l'interessato.

5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.

Art. 4

Norma transitoria

Essendo già in corso all'atto della sottoscrizione del presente contratto le procedure per la mobilità del personale della scuola relativa all'anno scolastico 2001-2002, alle controversie individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di evitare diversità di trattazione in relazione alla data di stipula del presente contratto, continuerà ad essere applicata la disposizione transitoria di cui all'art.69, comma 8, del decreto legislativo 165/2001. Gli interessati potranno, quindi, proporre ricorso al Ministro dell'istruzione che deciderà su conforme parere degli appositi consigli per il contenzioso del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, come previsto dall'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 5

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
2. La disciplina prevista dal presente accordo resta in vigore fino al 31-12-2003.

Accordo per la disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto Scuola

A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri espresso in data 9 agosto 2001 sull'ipotesi di accordo relativa alla disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2001 alle ore 12,30

ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni

e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CONFSAL firmato

e delle Organizzazioni Sindacali:

CGIL/SNS firmato

CISL/Scuola firmato

UIL/Scuola firmato

CONFSAL//SNALS firmato

GILDA/UNAMS firmato

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo

Accordo per la disciplina sperimentale del Telelavoro per il personale amministrativo del comparto Scuola.

Art. 1

Disciplina sperimentale del telelavoro

1.Il presente Accordo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, delle istituzioni scolastiche nell'ambito e con le modalità stabilite dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne l'assegnazione ai progetti di telelavoro l'art. 4 del CCNQ 23-3-2000.

2. Le relazioni sindacali relative al presente accordo sono quelle previste dall'art. 6 del CCNL 26-5-1999 e dall'art.3 del CCNL 15-3-2001.

3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:

a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;

b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di telelavoro che potranno essere approvati purchè i relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

Art. 2

Orario di lavoro

1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere messo a disposizione per

comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 c. 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.

Art. 3

Formazione

1.L' Amministrazione centrale definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5 commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/3/2000; utilizza a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.

Art. 4

Copertura assicurativa

1. Le Istituzioni, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

    - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
    - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;

2. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.

Art. 5

Criteri operativi

1. La disciplina prevista dal presente Accordo mira ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale ed un possibile incremento della produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della sede di lavoro, oltrechè di benefici sociali e esternalità positive, nonchè di miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure tendenziale, quantificazione da un lato, di tutte le spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata valutazione e coerenza della compatibilità economica- finanziaria complessiva.

Art. 6

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/3/2000.

Accordo per il personale di Accademie e Conservatori, in applicazione dell’art. 18, comma 2, del CCNL del 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000\2001, per il personale del comparto Scuola.

A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 sull'ipotesi di Accordo relativa al personale di Accademie e Conservatori, in applicazione dell’art. 18, comma 2, del CCNL del 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000\2001, per il comparto Scuola,nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni

e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CONFSAL firmato

e delle Organizzazioni Sindacali:

CGIL/SNS firmato

CISL/Scuola firmato

UIL/Scuola firmato

CONFSAL//SNALS firmato

GILDA/UNAMS firmato

Al termine le parti sottoscrivono l’allegato Accordo

PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI

Art. 1

Destinatari

La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti e i non docenti delle Accademie di Belle Arti, degli ISIA, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e dei Conservatori di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto disposto dalla Legge 124/1999, la presente sequenza contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.

CAPO I

RELAZIONI SINDACALI

Art. 2

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e a livello di singola istituzione di alta cultura;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione e della concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, per quanto concerne i riflessi applicativi sul settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 3

Contrattazione collettiva integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati i criteri generali per:
a) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale;
b) procedure e criteri di utilizzazione del personale tenuto conto delle specificità culturali e professionali anche ai fini delle prestazioni aggiuntive;
c) i criteri per l'attribuzione dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio, per l'aggiornamento e per l'eventuale riconversione del personale anche in caso di applicazione dell'art.35 del D.Lgs.29/1993 nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo spettanti al personale delle istituzioni di alta cultura di cui all'art.1.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.

Art. 4

Partecipazione

1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'articolo 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, con riferimento a quanto previsto, dal decreto legislativo n. 29/ 1993 e dalla L.508/1999;
b) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività accademica;

c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale.
2. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale con riferimento a quanto previsto, dal decreto legislativo n. 29/1993 e dalla L. 508/1999.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno accademico la concertazione deve concludersi entro il 30 luglio.

Art. 5

Relazioni a livello di istituzione

1. Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.
2. Il direttore fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di organizzazione didattica e di determinazione degli organici;
b) criteri generali per l' utilizzazione del personale in rapporto alla programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e i progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri generali per le politiche dell'orario e dell'organizzazione del lavoro
i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale non docente alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura e per l'individuazione del personale non docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
j) criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
k) criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

l) criteri generali di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni.
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale non docente e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani;
3. L' informazione è successiva relativamente a:
- unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti c), d), e), g), i), ed m, si svolge la contrattazione integrativa.
5. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri, comunque funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.

Art. 6

Clausole di raffreddamento

Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Art. 7

Composizione delle delegazioni

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - *a livello nazionale di amministrazione*

a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:
 - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo.

II - *a livello di istituzione di alta cultura*

a) Per la parte pubblica: dal direttore;

b) Per le organizzazioni sindacali:
dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo.

2. Il Ministero può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

CAPO II

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 8

Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura

In attesa dell’apertura dello specifico comparto previsto dall’art. 2, comma 6, della L. 508/1999, il procedimento di cui all’art.20 del CCNL 26-5-1999 si conclude, per i direttori delle istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo nazionale istituito presso il Ministero.

Art. 9

Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Ai sensi dell'art. 34, II comma, del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola il responsabile amministrativo che abbia superato l’apposito corso modulare di formazione con valutazione finale è inquadrato direttore dei servizi generali ed amministrativi. Le relative attività sono coordinate in via generale dal direttore amministrativo.
L’inquadramento avviene secondo quanto disposto dall’art. 8 del CCNL 15-3-2001 del comparto scuola, secondo biennio.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi può essere incaricato, nei casi di assenza o impedimento, superiore a quindici giorni, di entrambi i direttori amministrativi, di svolgere funzione vicaria di questi ultimi dal direttore che, se non ritiene di conferire le funzioni vicarie, lo segnala al Ministero, con le relative motivazioni.

Art. 10

Norme transitorie sulla mobilità del personale ATA

Entro l'anno Accademico 2001-2002 i direttori dei servizi generali ed amministrativi e tutto il personale non docente di Accademie e Conservatori mantengono titolo a transitare a domanda, nei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche, secondo i criteri e le modalità previsti dalla disciplina della mobilità relativa al personale ATA del comparto scuola.
Gli anzidetti passaggi dovranno essere disciplinati in maniera tale da garantire la funzionalità dello svolgimento dell'anno scolastico delle istituzioni scolastiche e dell'anno accademico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art.11

Direttori amministrativi

L'assegno ad personam di cui all'art.3, comma 3, del CCNL 1-8-1996 del secondo biennio scuola 1996-97 non è riassorbibile con l'indennità di amministrazione prevista dall'art.35 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, quadriennio 1998-2001, e dall'art.34 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola.

Art. 12

Modelli viventi

Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi saranno oggetto di contrattazione integrativa da effettuarsi presso il Ministero, con particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione del lavoro.

Art. 13

Norma di rinvio e disapplicazioni

Sino a quando non sarà sottoscritto il CCNL relativo ad Accademie e Conservatori per il quadriennio 2002-2005, continuano ad applicarsi, ove compatibili con le disposizioni del presente accordo, le disposizioni dell'accordo successivo 1/8/1996, della sequenza contrattuale 24/2/2000, del CCNL 26-5-1999, quadriennio normativo e primo biennio economico e del CCNL 15-3-2001, secondo biennio economico del comparto scuola.

———

Allegato A

Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle Accademie e nei Conservatori

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali dell'istituzione in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi della stessa, in particolare della programmazione didattica.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi.
E' consegnatario dei beni mobili e gestisce il fondo delle minute spese.

CCNL per il personale delle Scuole Italiane all'Estero

Vista l'ipotesi di accordo relativa al personale delle Scuole Italiane all'Estero sottoscritta in data 5 luglio 2001.
Visto il parere favorevole del Consiglio dei Ministri sulla predetta ipotesi di accordo espresso in data 9 agosto 2001, condizionato alla soppressione dell'art. 8 (contratto individuale di lavoro) del testo.
Vista l'ipotesi di Accordo sottoscritta in data 3 settembre 2001 in accoglimento della condizione espressa dal Governo.
Vista la certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 12 settembre 2001 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni

e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CONFSAL firmato

e delle Organizzazioni Sindacali:

CGIL/SNS firmato

CISL/Scuola firmato

UIL/Scuola firmato

CONFSAL//SNALS firmato

GILDA/UNAMS non firmato

Al termine le parti sottoscrivono il seguente CCNL per il personale delle Scuole Italiane all'Estero.

PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Art. 1

Mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero

1. La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.L. n. 165\2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme del presente accordo mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l'altro.

Art. 2

Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero

1. La destinazione all'estero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d'intesa con il MPI, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Nella domanda di partecipazione alla prova di accertamento linguistico i candidati dovranno contestualmente richiedere, in caso di superamento della prova, la valutazione dei titoli, che vanno allegati alla predetta domanda, e l'inserimento nella graduatoria permanente.

Art. 3

Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua

1. L'accertamento di cui al precedente articolo 2 è effettuato sulla base di prove strutturate.

A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero può essere destinato soltanto il personale dello stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
   a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
   b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.MM. 31-3-1999 ed 1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata in materia di prove strutturate.

Art. 4

Valutazione della prova di accertamento linguistico

1. La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l'apposita commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione

Culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.

3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.
4. Contestualmente all'avviso di indizione delle prove di accertamento linguistico, il Ministero degli Affari Esteri pubblicherà un elenco del personale che aveva superato le selezioni indette negli anni 1993, 1995 e 1997 ed è tuttora in possesso del relativo titolo professionale valido anch'esso per nove anni scolastici.

Art. 5

Costituzione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti

1. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo 4 il MAE procede alla formazione delle graduatorie permanenti distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati.
2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di formazione delle graduatorie permanenti con le modalità indicate i precedenti commi, il MAE procede, contestualmente, al loro aggiornamento secondo i seguenti criteri:
   a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato all'art.4, comma **3**. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella allegata al presente contratto;
   b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento, che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non conserva la validità nei termini sopra indicati;
   c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;

d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità ovvero ai sensi dell'art.8 dell'accordo successivo 11-12-1996 per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall'art. 9;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.

4. Le graduatorie permanenti, formate ed aggiornate con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all'albo del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV – e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
   Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio anzidetto.
5. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell'ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 6

Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero

1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica istruzione.

3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il Ministero degli affari esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze.
5. II personale una volta accettata la destinazione all'estero è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.

Art. 7

Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie

1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista a seguito del D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n. 488, una corrispondenza automatica, l'Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
4. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle sezioni italiane presso le Scuole Europee, assicurando la presenza di titolari di cattedra sin dall'inizio delle attività didattica, l'Amministrazione, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, assegnerà i posti vacanti per l'anno scolastico 2001/2002 al personale scolastico appartenente, nell'ambito della stessa area linguistica, a classi di concorso del medesimo ambito disciplinare.

Art. 8

Durata del servizio all'estero

1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a Direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno
4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 restano valide le graduatorie permanenti formate sulla base delle disposizioni del D.M. 16 maggio 1997. Tali graduatorie comprendono tutto il personale che vi era iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola esclusione del personale depennato ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'accordo successivo 11-12-1996 sul personale delle Scuole italiane all'estero, e di quello che abbia già prestato un periodo di servizio all'estero di durata superiore ai quattordici anni.

2. Tenuto conto di tali graduatorie, ed in relazione ai posti disponibili alla data del 1° settembre 2001, l'Amministrazione provvederà, in via prioritaria, allo scorrimento delle stesse. Nel procedere a tali operazioni l'Amministrazione darà precedenza al personale rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'anno scolastico 1999-2000 ed a quello inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 che aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell'art.5, commi 6 e 7, dell'accordo 11-12-1996.
3. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alle graduatorie permanenti riformulate, aggiornate o costituite come previsto dal presente accordo, opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7 dell'accordo successivo 11.12.96 sul personale delle scuole italiane all'estero relativamente al personale in servizio all'estero a tale data, che sia utilmente collocato in graduatoria ed il cui titolo di accesso alle graduatorie permanenti sia ancora valido. Nel caso in cui la disponibilità relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unità o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite del 50% non è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente collocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili. Il disposto dell'art.5, commi 6 e 7, dell'accordo successivo 11-12-1996 sul personale delle scuole italiane all'estero non si applica al personale che abbia già compiuto un periodo di servizio all'estero superiore ai quattordici anni né a quello che non possa assicurare, per motivi di età, un quinquennio di servizio all'estero.

Art. 10

Interruzione del servizio all'estero

1. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.

Art. 11

Calcolo degli anni di servizio all'estero

1. Anche per le scuole italiane all'estero e le Scuole Europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dall'Amministrazione con riferimento al personale che si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147/2000, e a quello che, inserito sulla graduatorie permanenti dal 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000/2001.

Art. 13

Disapplicazioni

1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di selezione e destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. della scuola che siano in contrasto con le norme del presente contratto.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO

A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)

Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.

1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o all'estero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o all'estero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all'estero punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato da una università italiana o straniera di durata pluriennale punti 5

B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)

1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d'insegnamento punti 3

2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza punti 3

3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di appartenenza punti 3

4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell'art.325 del D.Lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2

5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2

6. per l'attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di punti 4

7. per l'attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'Estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4.

8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2

9. per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all'estero indetta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1

10. per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1

C) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)

1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola materna ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato punti 2

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS CGIL CISL UIL SCUOLA E SNALS

Le OO.SS. CGIL, CISL, UIL scuola e SNALS giudicano positivi i contenuti dell'Accordo siglato in data odierna che riconducono a materia pattizia le procedure relative alla destinazione all'estero del personale docente e ATA della scuola. In particolare, con l'intesa raggiunta sono stati ridefiniti strumenti più idonei a garantire la trasparenza e l'oggettività delle prove di accertamento linguistico e delle successive procedure di invio all'estero, in coerenza con la precedente disciplina contrattuale. Le proposte avanzate dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza all'estero, hanno reso possibile il superamento delle divergenze emerse nel corso della lunga trattativa, consentendo la definizione di soluzioni utili a garantire effettivamente l'alternanza del personale e a porre le premesse per il necessario processo di riforma del settore.

Accordo relativo all'art. 51 del CCNL del 9 agosto 2000 per il personale delle Università

A seguito del parere favorevole espresso in data 12 settembre 2001 dal Comitato di Settore del Comparto Università sull'ipotesi di Accordo relativa all'art. 51 del CCNL del 9 agosto 2000, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 20 settembre 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 ottobre alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente,
Avv. Guido Fantoni:firmato

e le OO.SS. di categoria:

CGIL/SNUR firmato

CISL/UNIV firmato

UIL/PA firmato

FeD.CONFSAL/SNAL/UNIVER.CISAPUNI firmato

C.S.A firmato

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CONFSAL firmato

CISAL firmato

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato Accordo

Articolo unico

Personale che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate

1. Sono prorogati di 4 mesi i termini previsti dall'art. 51, comma 2, del CCNL 9 agosto 2000 per la definizione di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del comparto Università e quelle del comparto Sanità, anche in relazione alla compiuta definizione in materia degli accordi collettivi nazionali relativi allo stesso comparto Sanità.
2. Sino alla definizione della tabella di cui al comma 1 resta fermo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 51 del CCNL 9 agosto 2000.

01A12298

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652474/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.